



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI FOGGIA**  
**Sezione Lavoro**

Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'udienza del 23/02/2023, tenuta ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. **8913 - 2022** R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente

**T R A**

**DI FAZIO GIUSEPPE VALERIO**, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Dibitonto

*PARTE RICORRENTE*

**E**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Maria Aida Tatiana Episcopo

*PARTE RESISTENTE*

avente ad oggetto: riconoscimento servizio militare

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso depositato in data 7.11.2022, Di Fazio Giuseppe Valerio – premesso di aver presentato domanda per l'inserimento/conferma nelle graduatorie di circolo e di Istituto della terza fascia della Provincia di Foggia, per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico del comparto A.T.A. per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, chiedendo altresì il riconoscimento del servizio militare reso dal 25.9.2000 al 24.7.2001 presso l'Aeronautica militare, successivamente al conseguimento del diploma che consente l'accesso alle predette graduatorie, avvenuto nell'a.s. 1998/1999 presso l'Istituto tecnico per geometri "Athena" di Ortanova (FG) e, quindi, non in costanza di nomina – adiva l'intestato Tribunale del lavoro, esponendo: che, nelle predette graduatorie, non gli era stato riconosciuto dal Ministero il punteggio per il periodo di servizio di leva obbligatorio svolto in detto periodo, non essendogli stato attribuito il punteggio di 6 punti per ogni anno di servizio militare *ex art.* 485 comma 7 del D.lgs. n. 297/94, sulla base dei Decreti Ministeriali n. 50 del



3.3.2021 e n. 9256 del 18.3.2021, che, con riferimento all'inserimento e all'aggiornamento delle graduatorie, consentono la valutabilità del servizio militare, solo ove questo sia espletato "in costanza di nomina"; che il servizio di leva prestato era stato erroneamente valutato soltanto con 0,50 punti a titolo di servizio prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; che a nulla era valso il ricorso inoltrato in via amministrativa in data 7.11.2022.

Sulla scorta di quanto dedotto, e censurata, sotto vari profili, la legittimità della condotta tenuta dal Ministero, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: *"accerti e dichiarati che il ricorrente ha diritto all'attribuzione del punteggio di 6 punti per ogni anno di servizio di leva e, nel caso di specie, n. 5,50 punti (essendo n. 1 l'anno di servizio militare svolti e 0,50 i punti riconosciuti per detto anno come servizio alle dipendenze della PA) in ragione del servizio militare di leva obbligatorio prestato anche non in costanza di nomina ai fini dell'accesso nelle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico; condanni il Ministero della Pubblica Istruzione, in persona del Ministro pro-tempore ad attribuire al ricorrente il punteggio complessivo pari a 12,50 punti per il profilo di Collaboratore Scolastico pari a 13,00 punti per il profilo di Assistente Tecnico, pari a 15,50 punti per il profilo di Assistente Amministrativo"*.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il Ministero convenuto, resistendo al ricorso.

Istruita documentalmente, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 *ter* c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.

2. Il ricorso è fondato e va accolto, per le condivisibili ragioni espresse in precedenti conformi di questo Ufficio (cfr., Tribunale di Foggia-Sez. Lav., sentenza n. 469/2023 del 9.2.2023, pronunciata nel procedimento n. 5509/2022 R.G.L., Pres. est., dott.ssa Beatrice Notarnicola), di seguito riprodotte, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c..

*"La questione è stata ripetutamente risulta dalla Corte di cassazione in senso favorevole ai "precari" A.T.A..*

*Si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc la pronuncia del Giudice di legittimità n. 35380/21, invero richiamata anche dalla difesa di parte ricorrente:*

*"5. Il D.P.R. n. 417 del 1974, art. 84, collegandosi al precedente art. 81 e, per il suo tramite, al D.L. n. 370 del 1970, art. 3, disciplinava il riconoscimento del servizio militare dopo la assunzione in ruolo.*



6. La relativa disciplina è stata, quindi, sostituita dalla disciplina organica contenuta nel D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, in virtù della disposizione di cui all'art. 676 del medesimo D.Lgs., secondo cui "Le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante".

7. A tenore del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 7, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

8. Il D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 2050, riguardante la "valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici" stabilisce, poi, al comma 1, che "i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici" e, al comma 2, che "ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro".

9. Secondo il Ministero, dal citato comma 2, si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato, come previsto anche dal D.M. n. 44 del 2011, art. 6, comma 2, di disciplina delle graduatorie ad esaurimento, secondo cui il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina.

10. Tale interpretazione non è corretta; non è in proposito decisiva l'affermazione della Corte territoriale secondo cui l'art. 2050, riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie ad esaurimento; è infatti chiaro che anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.

11. Piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2, non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali.

Una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1, si esprimerebbe con un principio di ampia



*portata, se poi il comma 2, ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi.*

*12. Lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento.*

*13. Non è ipotizzabile, contrariamente a quanto assunto dal MINISTERO ricorrente, alcuna violazione dell'art. 3 Cost., né della direttiva n. 54/2006/CE, per il trattamento deteriore che sarebbe stato riservato alle concorrenti di sesso femminile. Invero le due situazioni non sono comparabili, poiché la lavoratrice di sesso femminile che non svolge servizio di leva può assumere incarichi di insegnamento a tempo determinato e così avanzare nelle graduatorie. La norma mira dunque a rimuovere un pregiudizio per il lavoratore di sesso maschile, che all'epoca delle leva obbligatoria era penalizzato rispetto alle colleghe di sesso femminile, in quanto non poteva svolgere l'attività di insegnamento che consentiva l'avanzamento nelle graduatorie.” (v. nello stesso senso: Cassazione civile sez. lav., 23/11/2021, (ud. 27/10/2021, dep. 23/11/2021), n.36354; Cassazione civile sez. lav., 29/12/2021, (ud. 27/10/2021, dep. 29/12/2021), n.41894; Cassazione civile sez. lav., 16/11/2021, (ud. 30/09/2021, dep. 16/11/2021), n.34686) etc.)”.*

Vanno quindi riconosciuti al ricorrente i punti chiesti, non contestati nel *quantum* da parte resistente.

3. Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 – seguono la soccombenza del Ministero resistente, stante il consolidamento dell'indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, e vengono distratte in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.



**P.Q.M.**

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Di Fazio Giuseppe Valerio nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito con ricorso depositato il 7.11.2022, nella causa iscritta al n. 8913/2022 R.G.A.C., così provvede:

- a) dichiara che il ricorrente ha diritto all'attribuzione del punteggio di 6 punti per l'anno di servizio di leva e, nel caso di specie, n. 6 punti in ragione del servizio militare di leva obbligatorio prestato anche non in costanza di nomina ai fini dell'accesso nelle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per il profilo di collaboratore scolastico;
- b) condanna il M.I.M., in persona del Ministro *pro-tempore*, ad attribuire al ricorrente il punteggio complessivo pari a 12,50 punti per il profilo di Collaboratore Scolastico, 13,00 punti per il profilo di Assistente Tecnico, 15,50 punti per il profilo di Assistente Amministrativo;
- c) condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.164,00, oltre rimborso delle spese generali, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, Avv. Marco Dibitonto.

Foggia, 23/02/2023

Il Giudice  
*Ivano Caputo*

